



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 304/14/CONS

**SEGNALAZIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIGNOR EURO MAZZI
E DEL SIGNOR YURI TOSINI (PORTAVOCE DI CASTELNUOVO IN
MOVIMENTO) NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO
MAGRA (SP) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTE le segnalazioni dell'11 maggio 2014 (prot. n. 23421), 12 maggio (prot.lli n. 23443, n. 23410 e n. 23451) e 16 maggio seguenti (prot. n. 24854), con le quali il

Signor Euro Mazzi, consigliere comunale e il Signor Yuri Tosini, portavoce di Castelnuovo in MoVimento, hanno denunciato la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Castelnuovo Magra, in quanto, durante la campagna elettorale per il rinnovo del Comune, sono state organizzate iniziative non conformi al divieto di comunicazione istituzionale. Infatti, ad una settimana dal voto del 25 maggio 2014, precisamente nei giorni 16, 17, 18 e 19 maggio 2014, con largo anticipo rispetto agli anni passati, è stata programmata l'iniziativa "Benvenuto Vermentino", prevista nelle immediate adiacenze di un palazzo dichiarato inagibile. I segnalanti ne evidenziano il vantaggio elettorale sia per la lista Uniti per Castelnuovo - essendo candidati tre degli attuali assessori e tre dei consiglieri in carica, ivi compreso il Signor Daniele Montebello, candidato Sindaco - che per la lista del Partito Democratico alle elezioni europee, in quanto è prevista la partecipazione di candidati del partito;

VISTE le note pervenute in data 21 maggio 2014 (prot. n. 25793) e 23 maggio seguente (prot. n. 26648) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria, a seguito della richiesta dell'Autorità del 12 maggio 2014 (prot. n. 23790), ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa alle segnalazioni, unitamente alla delibera n. 12 del 20 maggio 2014 contenente le conclusioni istruttorie;

PRESA VISIONE della relazione istruttoria del Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria contenuta nella citata delibera n. 12 del 20 maggio 2014, in cui si evidenzia quanto segue:

- il Comune di Castelnuovo Magra, ad una prima contestazione, ha rappresentato che l'evento denominato "Benvenuto Vermentino" rappresenta una manifestazione enogastronomica (rassegna di olio e vino) di antica tradizione locale che si svolge nel periodo marzo - giugno, compatibilmente con altre iniziative;
- il Comitato regionale ligure ha rilevato che l'attività comunicativa/informativa dell'evento denominato "Benevenuto Vermentino" veniva realizzata attraverso la diffusione di manifesti/depliant pubblicizzati anche sul sito istituzionale dell'Ente e pertanto richiedeva, in data 19 maggio 2014, nuove opportune controdeduzioni;
- fino alla data dell'approvazione della delibera n. 12/2014 non è pervenuta nessuna ulteriore comunicazione da parte del Comune di Castelnuovo Magra, per cui il Comitato ha concluso l'istruttoria, rappresentando che le modalità comunicative utilizzate dal Comune sono state tutte corredate del logo, pubblicate sul sito istituzionale e realizzate in forma non impersonale;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa ed, in particolare, la memoria del 13 maggio 2014 - pervenuta al Comitato regionale ligure tardivamente,

successivamente alla conclusione dell'istruttoria - con cui il Sindaco del Comune di Castelnuovo Magra ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la scelta delle date della manifestazione non è stata fatta per anticipare l'evento e farlo interferire con la campagna elettorale, considerato che le edizioni precedenti di "Benvenuto Vermentino" sono state organizzate anche nel mese di maggio (21 - 22 maggio 2011) e nel mese di marzo (19 - 20 - 21 marzo 2010);
- la motivazione di tale scelta risiede nel fatto che il fine settimana successivo alle date prescelte sarebbe stato occupato dalle operazioni di voto, mentre in quello ancora successivo - 31 maggio/1°giugno - è già previsto lo svolgimento di un'altra manifestazione enogastronomica organizzata da una associazione locale "Amici del Giacò"; pertanto, due manifestazioni dello stesso tenore non possono essere organizzate contemporaneamente sullo stesso territorio ;
- quanto all'utilizzo del giardino del palazzo comunale Amati, si rinvia alla risposta fornita in occasione di analoga interpellanza nel Consiglio comunale del 22 marzo 2014, a cui ha partecipato lo stesso segnalante, consigliere Mazzi;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al*

fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che le attività di comunicazione istituzionale del Comune di Castelnuovo Magra relative ai manifesti e ai depliant come segnalati, ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la loro realizzazione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative (10 aprile 2014);

CONSIDERATO che tali attività di comunicazione non presentano i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità delle comunicazioni ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione, in quanto le iniziative e le attività correlate alla manifestazione enogastronomica “Benvenuto Vermentino” di per sé potevano essere calendarizzate in un momento successivo alla campagna elettorale, considerato anche che nella competizione elettorale per il rinnovo del Comune risultano candidati assessori e consiglieri uscenti, compreso tra questi ultimi Daniele Montebello, candidato Sindaco;

CONSIDERATO quanto al requisito dell'impersonalità delle comunicazioni, che le stesse riportano tutte il logo dell'Ente e sono state pubblicizzate sul sito istituzionale del Comune per cui la manifestazione “Benvenuto Vermentino” acquisisce chiara valenza propagandistica risultando diretta a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che l'iniziativa di comunicazione segnalata integra gli estremi della violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

al Comune di Castelnuovo Magra di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni indicate in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Castelnuovo Magra ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani